



ORDINANZA N° 6/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Crotona (KR). Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del Porto di Crotona per il deposito di n.6 elementi di ripopolamento della fauna ittica da collocare nei siti di importanza comunitaria nei pressi dell'area naturale protetta Capo Rizzuto e ricadenti nella Z.S.C. "Fondali da Crotona a Le Castella"- Codice SIC IT9320097.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge

conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

VISTA la istanza/PEC pervenuta in data 11 gennaio 2024 con la quale l'ASD KROTON APNEA ONLUS, Via Nosside, 3 88900 – con sede in Crotona (KR), quale organismo Convenzionato con la Regione Calabria- Dipartimento Ambiente e Territorio (Convenzione rep. 2527 del 4.9.2018), ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto di Crotona (KR), nella specie, l'utilizzo di un'area presso la banchina n. 15, come da planimetria allegata all'istanza, al fine di usufruire di un'area per il deposito di strutture con funzione anti-strascico e ripopolamento della fauna ittica da collocare nei siti di importanza comunitaria nei pressi dell'area naturale protetta di Capo Rizzuto e ricadenti nella Z.S.C. "Fondali da Crotona a Le Castella"- Codice SIC IT9320097 - P.O.R. FESR - FSE 2014/2020 ASSE VI - AZIONE 6.5.A.1 Programma Azione 6.5.A.1 - Sub 2 -.

CONSIDERATO che l'area demaniale marittima- portuale indicata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, sarà destinata ad area per il deposito di strutture con funzione anti-strascico e ripopolamento della fauna ittica da collocare nei siti di importanza comunitaria nei pressi dell'area naturale protetta di Capo Rizzuto e ricadenti nella Z.S.C. "Fondali da Crotona a Le Castella";

CONSIDERATO che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata al periodo necessario di assemblaggio e, comunque, non oltre il termine del mese di marzo 2024;

CONSIDERATO necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi in questione;

RITENUTO di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;

PRESO ATTO che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;

VISTO l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

CONSIDERATO che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;

VISTA l'Ordinanza n. 36/2010 di emanazione del regolamento relativo la disciplina degli accessi, della circolazione e della sosta nell'ambito portuale di Crotona;

- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino al termine del mese di marzo 2024, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone demaniali marittime del porto di Crotona, interessate dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie al ripopolamento della fauna ittica, come da planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante.

ORDINA ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (Banchina 15- Porto di Crotona), ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

1. Vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno porto di Crotona (KR) interessate dal deposito, meglio delineate nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
2. Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli all'area interdetta destinata allo svolgimento delle operazioni di deposito richieste e, dovrà astenersi, dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato decorso svolgimento delle stesse;
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ART. 2 MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

L'ASD KROTON APNEA ONLUS, quale organismo Convenzionato con la Regione Calabria- Dipartimento Ambiente e Territorio, è obbligata, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

1. assicurare un servizio di vigilanza continuo in particolare nelle ore notturne e di dotare l'area interessata di adeguati mezzi di estinzione;
2. eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività;
3. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni;
4. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
5. predisporre un servizio di controllo del tratto di banchina delimitato; il servizio di controllo dovrà verificare che mezzi e/o persone siano autorizzate ad accedere presso la suddetta area;
6. delimitare con transenne un percorso che consenta alla Capitaneria di Porto ovvero altre forze di Polizia ovvero mezzi di soccorso la libera circolazione dei mezzi;

7. Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta;
8. Prevenire possibili incidenti e/o cadute in mare mediante idoneo servizio di vigilanza per tutta la durata delle attività richieste;
9. Assicurare la distanza minima dall'ormeggio dei natanti, laddove presenti, in prossimità del ciglio banchina e non creare interferenza, laddove presenti, con le altre operazioni commerciali in corso sulla banchina;
10. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Crotona;
11. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno dell'Ente Parchi Marini della Calabria.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

L'ASD KROTON APNEA ONLUS, quale organismo Convenzionato con la Regione Calabria-Dipartimento Ambiente e Territorio, risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio delle attività per le quali viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e, con particolare ma non esclusivo riferimento, alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'**ASD KROTON APNEA ONLUS** direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta società:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla - osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

ART.4 OBBLIGO TENUTA DOCUMENTI

L'ASD KROTON APNEA ONLUS, quale organismo Convenzionato con la Regione Calabria-Dipartimento Ambiente e Territorio, è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti, in particolare il "D.Lgs. 272 del 27.07.1999 - adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali"- rif. Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 151.

Ai sensi della vigente normativa, le imprese che operano in cantiere dovranno custodire la seguente documentazione:

- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
 - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
 - Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
 - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori in ambito portuale;
 - Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
 - Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
 - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica periodica;
 - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
 - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE.

In particolare, il documento di sicurezza, di cui articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, deve specificare:

- a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto delle attività dell'impresa portuale;
- b) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro;
- d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;
- e) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
- f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
- g) per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area.

2. Il documento di sicurezza deve, inoltre, essere custodito presso la sede dell'impresa portuale e copia dello stesso deve essere trasmessa all'Autorità di Sistema Portuale ed all'Azienda sanitaria locale competente.

ART. 5 CANONE

Trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso.

ART. 6 DURATA

La presente autorizzazione ha effetto e durata per il tempo necessario di assemblaggio e, comunque, non oltre il mese di marzo 2024.

Decorsi i suddetti termini, **L'ASD KROTON APNEA ONLUS**, quale organismo Convenzionato con la Regione Calabria- Dipartimento Ambiente e Territorio , dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime alla destinazione originaria.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e, pertanto, l'eventuale deposito su banchine/piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 7 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 8 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 9 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale, oltre che affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Crotona (KR).

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 22/02/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI